



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA
FP /**

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGP
aodir005/0005628/16
Data 06/07/2016

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA,
DIREZIONI E UNITÀ TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione (art. 103 CdS).
Chiarimenti interpretativi.

Come anticipato con Lettera Circolare n. 10676 del 31.12.2015, in seguito alle modifiche introdotte dall'art.1, comma 964, della Legge di Stabilità 2016, il nuovo testo dell'art. 103, comma 1, del Codice della Strada, prevede quanto segue:

*"La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per **reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione...**"*

Poiché la nuova formulazione dell'art. 103 CdS presentava problemi interpretativi, questo Servizio aveva anticipato che avrebbe richiesto i chiarimenti necessari alle Amministrazioni competenti.

Al riguardo, si comunica che il **Ministero della Giustizia** con nota n. 21198 del 04.02.2016 ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi sulle concrete modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia di radiazione per **esportazione in Paesi UE**, confermando che, in seguito alle modifiche introdotte all'art. 103 CdS, l'esportazione di un veicolo all'estero *"può avvenire unicamente affinché lo stesso venga reimmatricolato nel Paese di destinazione"*.

Il Ministero ha, inoltre, precisato che il termine **"cessione intracomunitaria"** contenuto nel nuovo testo dell'art. 103 CdS deve essere inteso



in senso ampio, in quanto l'applicazione delle nuove disposizioni non si limita alle sole ipotesi di trasferimento dei diritti di proprietà o di godimento su un determinato veicolo, ma riguarda in generale tutti i casi di esportazione per reimmatricolazione in altri Paesi UE, compresa l'ipotesi in cui un cittadino italiano si trasferisca all'estero portando con sé il proprio veicolo.

Sempre in tema di esportazione in Paesi UE, con particolare riferimento a cosa debba intendersi per ***"documentazione comprovante la radiazione dal PRA"***, secondo il Ministero della Giustizia la documentazione da produrre al fine di comprovare *"la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione"* può ritenersi la stessa che ACI, nella vigenza della precedente versione dell'art. 103 CdS, richiedeva in tali casi, con particolare riferimento alle circolari n. 4202 del 03.07.2014 e n. 4401 del 16.07.2014 e all'elencazione dei documenti principali ed equipollenti contenuta nella ***"scheda radiazioni per esportazione (versione 2.0)"***.

Al riguardo si evidenzia che il Ministero ha riconosciuto la competenza dell'ACI nell'individuazione della *"documentazione comprovante la radiazione dal PRA"* in quanto soggetto delegato dallo Stato alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico.

Si conferma, pertanto, che in materia di radiazioni per esportazione in Paesi UE continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni.

Con riferimento, invece, alle radiazioni per **esportazione in Paesi extra UE** l'Agenzia delle Dogane con nota n. 65802 del 07.06.2016 ha precisato che, fermo restando l'idoneità della bolla doganale e fattura con vidimazione doganale prevista dalle suindicate circolari ACI, l'avvenuta esportazione all'estero di un veicolo non può, invece, essere comprovata dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione) rilasciato dall'Ufficio doganale di esportazione, essendo **necessario acquisire anche la prova dell'avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell'UE attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall'MRN (Movement Reference Number)**.

Ciò premesso, al fine di comprovare l'avvenuta esportazione per reimmatricolazione in Paesi extra UE (in assenza di copia della Carta di Circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera), nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito ***"uscita conclusa"*** ottenuta consultando l'apposito link *"Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)"*, accessibile da chiunque sul Sito web dell'Agenzia delle Dogane:

- <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn>



Automobile Club d'Italia

In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE.

Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell'Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica e la stampa del codice MRN ("uscita conclusa"), in questi casi, può essere effettuata sul Sito internet della Commissione Europea (raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul Sito web dell'Agenzia delle Dogane nella pagina relativa all'MRN sopra indicata).

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia e dell'Agenzia della Dogane (per quanto riguarda rispettivamente le esportazioni in Paesi UE ed extra UE), si trasmette, in allegato alla presente Lettera circolare, **la nuova versione aggiornata della scheda radiazioni per esportazione (vers. 3.0).**

Al fine di dare a tutti gli Operatori professionali il tempo necessario per modificare i propri processi operativi e le procedure, **le nuove disposizioni saranno applicate per le formalità presentate per la prima volta a decorrere dal 12 settembre p.v..**

Come d'uso sarà cura di questo Servizio fornire agli Uffici in indirizzo e agli Operatori professionali ulteriori chiarimenti e precisazioni relativi ad eventuali problematiche specifiche derivanti dalla prima fase di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Come d'uso la presente Circolare sarà pubblicata nel Sito Telematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al **Dominio ACI**.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi



All. n. 1

SCHEDA RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE (versione 3.0)

Sulla base delle modifiche introdotte all'art. 103 CdS dalla Legge di Stabilità 2016 e dei successivi Pareri interpretativi forniti dal Ministero della Giustizia (nota n. 21198 del 04.02.2016) e dall'Agenzia delle Dogane (nota n. 65802 del 07.06.2016), la presente scheda (versione 3.0) riporta, divisa per tipologia di esportazione, la documentazione principale e quella ritenuta equipollente ai fini della radiazione per esportazione dal PRA. Oltre ai documenti indicati nella presente scheda (che possono essere presentati in fotocopia) è necessario allegare anche la consueta documentazione richiesta per le radiazioni per esportazione.

Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A OPERATORE PROFESSIONALE ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera <i>(entrambe accompagnate da traduzione asseverata)</i>
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera <i>(con traduzione asseverata)</i>	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione Italiana o sul Certificato di Proprietà.
		Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo	
		Fattura con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93 (cessione intracomunitaria)	
		Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevute del destinatario estero.	
		Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente <i>(con traduzione asseverata)</i>	
		Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania)	
		Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione Italiana ex art. 99 CdS	
		Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui nauli l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francesa)	
Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE

DA OPERATORE PROFESSIONALE ITALIANO A PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)
	DOCUMENTAZIONE EQUIPOLLENTE	Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera (<i>con traduzione asseverata</i>) Documento di trasporto (D.d.t. o CMR) o fattura con ricevuta/attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna del veicolo Altre fatture (ad es. regime del margine ex art. 36 D.L. 41/95) con acquirente UE, purché venga contestualmente allegata anche copia del documento di trasporto con l'indicazione del destinatario estero. Solo in questo caso il documento di trasporto può essere allegato anche se ancora privo della firma per ricevuta del destinatario estero. Atto di vendita successivo redatto all'estero fra primo acquirente estero e nuovo acquirente (<i>con traduzione asseverata</i>) Documento provvisorio di immatricolazione UE (ad es. documento relativo alle targhe provvisorie della Germania) Foglio di via o relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana ex art. 99 CdS Dichiarazione o attestazione rilasciata da una pubblica Autorità estera da cui risulti l'importazione del veicolo nel Paese UE (ad es. "Certificat d'acquisition" per l'Agenzia delle Entrate Francese)	Bolla doganale o Fattura con vidimazione della Dogana. Nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l'indicazione dell'MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito "uscita conclusa" ottenuta consultando l'apposito link "Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)". In alternativa al messaggio di appuramento dell'MRN è possibile per l'interessato produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l'avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell'UE. Si ritiene idonea anche la bolla doganale estera o la vidimazione della Dogana estera apposta sulla Carta di Circolazione italiana o sul Certificato di Proprietà.
Tipologia di esportazione		UE	EXTRA UE
PROFESSIONALE/PRIVATO ESTERO	DOCUMENTAZIONE PRINCIPALE	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera	Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell'Autorità straniera (<i>entrambe accompagnate da traduzione asseverata</i>)

Ulteriori dettagli su particolari casistiche			
Formalità respinte prima del 14.07.2014	Le formalità di radiazione respinte prima del 14 luglio 2014 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle precedenti disposizioni. Nel campo data consegna per la demolizione/re immatricolazione/esportazione deve essere inserita la data di prima presentazione. In alternativa, l'interessato in sede di seconda presentazione può comunque avvalersi delle nuove disposizioni ed allegare idonea documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero.		
Formalità respinte dal 14.07.2014 al 09.09.2016	Le formalità di radiazione per esportazione extra UE respinte in prima presentazione nel periodo compreso tra il 14.07.2014 e il 09.09.2016 e ripresentate successivamente possono essere definite sulla base delle disposizioni contenute nella precedente versione della scheda radiazioni (vers. 2.0)		
Fatture con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. 331/93	Con riferimento a quanto indicato nella circolare SGP n. 4401 del 16.07.2014 in merito alle cessioni intracomunitarie tra "operatori professionali", si precisa che per operatori professionali non si intendono soltanto i Concessionari, ma in generale tutti i soggetti d'imposta (Società, ditte individuali, liberi professionisti ecc.) quando la fattura è emessa con IVA non imponibile ex art. 41 D.L. n. 331/93.		
Ricevuta di avvenuta consegna al Concessionario estero UE	In mancanza della ricevuta di consegna sul documento di trasporto (D.d.t. o CMR), può essere accettata un'attestazione del Concessionario estero di avvenuta importazione/consegna del veicolo (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata). Tale attestazione deve essere presentata unitamente a copia del documento di trasporto, della fattura o della ricevuta di acquisto del veicolo (in caso di acquisto da un privato in Italia).		
Atto di vendita successivo redatto all'estero	In mancanza di altra documentazione, per comprovare la definitiva esportazione UE può essere considerato idoneo anche l'atto di vendita successivo redatto ad es. da un Concessionario estero in favore di un acquirente estero. Se l'atto è redatto in lingua straniera è necessaria la traduzione asseverata.		
Concessionario estero che acquista da privato in Italia	In caso di acquisto da parte di un Concessionario straniero (UE) di un veicolo ceduto da un soggetto privato italiano (quindi in assenza di fattura), la ricevuta di acquisto è idonea a documentare la definitiva esportazione, purché opportunamente integrata (anche con atto separato) da un attestazione del Concessionario di avvenuto trasferimento/importazione del veicolo all'estero (se redatta in lingua straniera occorre la traduzione asseverata).		
Targhe provvisorie tedesche	Ai fini della radiazione per esportazione, può essere allegata anche la copia del documento di immatricolazione provvisorio rilasciato dalla Motorizzazione tedesca, in cui risulti il numero di telaio corrispondente a quello del veicolo da radiare dal PRA. Si ritengono per analogia idonei anche i documenti di immatricolazione provvisori rilasciati da altri Paesi UE.		

Foglio di via rilasciato dalla Motorizzazione italiana (art. 99 CdS)	La fotocopia del Foglio di via o della relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione italiana (ex art. 99 CdS) è documentazione idonea ai fini della radiazione dal PRA per esportazione UE.
Attestazione di revisione o collaudo della Motorizzazione estera	Anche l'attestazione di avvenuta revisione o collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (o da soggetto estero abilitato) costituisce titolo idoneo per richiedere la radiazione dal PRA per esportazione UE.
Certificat d'acquisition rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese	Per i veicoli esportati in Francia è possibile allegare anche la fotocopia del "Certificat d'acquisition" rilasciato dall'Agenzia delle entrate francese. Tale documento è, infatti, propedeutico alla successiva immatricolazione in Francia e riporta targa e telaio del veicolo importato.
Dichiarazione di esportazione extra UE presentata in un altro Stato UE	Qualora la dichiarazione di esportazione extra UE sia presentata in altro Stato membro dell'Unione Europea, potrà essere acquisita la documentazione doganale rilasciata dalle Autorità doganali di detto Stato. La verifica del codice MRN ("uscita conclusa") può essere effettuata sul sito Internet della Commissione Europea, raggiungibile anche attraverso lo specifico link presente sul sito web dell'Agenzia delle Dogane (https://www.agenziaadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mm) o sul corrispondente sito della Dogana straniera (ad. es per la Slovenia http://www.carina.gov.si/en/mm_follow_up/)
Bolla doganale estera	Per le bolle doganali estere non è necessaria la traduzione asseverata qualora le stesse siano redatte in conformità al modulo standard DAU, dal quale sia possibile evincere gli estremi identificativi del veicolo e l'avvenuta esportazione.